



Tribunale di Brindisi
Giudice per l'udienza preliminare

SENTENZA
(In seguito a richiesta di rito abbreviato)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Vittorio Testi, all'udienza del 24.09.2019, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

Presofferto: Arrestato il 25/07/18. Arr.Dom. il 27.07.2018. R.L.con obblighi il 14.12.2018. Aggravamento misura e custodia in carcere il 18.01.2019.-R.L.con obbligo di dimora il 03.04.2019.-Revoca obbligo il 24.09.2019.

imputato

Per il reato di traffico di sostanza stupefacente, previsto e punito dagli artt. 73, 4° co. (nella formulazione della norma antecedente alla sostituzione attuata dall'art. 4-bis D.l. 30/12/2005, n. 272, conv., con modif., dall'art. 1, 1° co., L. 21/2/2006, nr. 49, ripristinata in conseguenza della sentenza emessa dalla Corte costituzionale in data 12-25/2/2014), 85, 1° e 3° co., D.P.R. 9/10/1990, n. 309, perché, occulti dietro alcune balle di fieno e custoditi in tre sacchi in plastica, trasportava, circolando alla guida dell'autocarro _____ e munito di targa prova _____, 16.131,0271

grammi netti di sostanza stupefacente tipo marijuana suddivisi in 42 involucri in cellophan variamente "sottovuoto", dotati di chiusura "salvafreschezza" o sigillati con scotch di colore bianco [chiaramente destinati ad un uso non (o non esclusivamente) personale poiché, contenendo una percentuale in valore medio di principio attivo pari al 10,49%, sarebbero stati utili, ai sensi del D.m. (Salute) 11/4/2006 (travolto dalla predetta declaratoria di illegittimità costituzionale ma i cui parametri quantitativi sono scientificamente utilizzabili), per confezionare circa 67.957,0 dosi medie da assumere singolarmente].

In Brindisi, il 25 luglio 2018, ore 10.40,

SENTENZA

n.479 /2019.

depositata il 24/09/2019.

~~IL CAUSALIERE~~
~~(NIGRO Francesco)~~

N. _____ Repertorio

N. _____ R. 2/A/SG

Visto P.M. _____

Visto P.G. _____

Notifica Estratto Contumaciale:

Impugnazione:

IRREVOCABILE IL

Estratto ex. Art. 27 R.Esec. cpp

Estratto ex. Art. 28 R.Esec. cpp

Scheda:

Art. _____ 3SG.



Tribunale di Brindisi

Sezione GIP-GUP

Imputato:

Imputazione: Art. 73 co. 4 DPR 309/90

In fatto ed in diritto

A seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato formulava istanza di patteggiamento e in subordine di giudizio abbreviato.

All'udienza del 19.2.2019 il Pubblico Ministero modificava il capo di imputazione e contestava all'imputato la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 co. 2 DPR 309/1990 e il giudice, all'esito, accoglieva l'istanza di un termine a difesa formulata dalla difesa dell'imputato.

Il 9.4.2019 la difesa del chiedeva la definizione del processo con rito abbreviato e il 24.9.2019 il Giudice, dopo aver invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, all'esito della camera di consiglio decideva nei termini di cui al dispositivo.

<<< >>>

A è contestato il delitto previsto dall'art. 73 co. 4 DPR 309/1990 aggravato ai sensi dell'art. 80 co. 2 DPR 309/1990, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta in 42 involucri, contenente una percentuale di principio attivo pari al 10.41% da cui sarebbe stato possibile ricavare 67.957 dosi medie singole.

Gli elementi di prova raccolti in fase di indagini, utilizzabili per la decisione in ragione della scelta del rito effettuata dall'imputato, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza del reato contestato e la penale responsabilità dell'imputato.

Alle ore 10.40 del 25.7.2018 una pattuglia della Polizia Stradale di Brindisi sottoponeva a controllo l'autocarro munito di targa prova condotto da mentre percorreva la complanare in corrispondenza della chilometrica 49+700.

All'interno del veicolo venivano rinvenuti (per quanto interessa in questa sede) ventuno involucri contenenti 19.656 chilogrammi lordi di presumibile sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultati dietro alcune balle di fieno, oltre a un involucro di sostanza compatta.

L'imputato veniva tratto in arresto perchè colto in flagranza del reato di cui all'art. 73 co. 4 DPR 309/1990, mentre la sostanza stupefacente e l'autocarro venivano sottoposti a sequestro.

df

Il 27.7.2018 il Giudice per le Indagini Preliminari procedeva all'interrogatorio dell'imputato (il quale dichiarava di aver rinvenuto alcuni giorni prima la sostanza stupefacente sul litorale e di averla prelevata e custodita all'interno di un deposito non di sua proprietà, di averla trasportata bordo dell'autocarro il giorno dell'arresto dovendo restituire al legittimo proprietario le chiavi del deposito e di non essere un assuntore di sostanze stupefacenti, ammettendo di aver commesso un errore a prelevarla posto che non sarebbe stato in grado di cederla a nessuno).

Le analisi della sostanza espletate dalla dott. () oltre a confermare trattarsi di marijuana e hashish (non contestato dal Pubblico Ministero), dimostrano che:

- la sostanza stupefacente del tipo marijuana in sequestro ha un peso netto di grammi 16.131,03, una percentuale di principio attivo pari al 10,41% corrispondente a mg. 1.698.927 da cui sarebbe stato possibile ricavare 67.957 dosi medie droganti,
- la sostanza stupefacente del tipo hashish in sequestro (non contestata dal P.M.) ha un peso netto di grammi 965,87, una percentuale di principio attivo pari all'8,55% corrispondente a mg. 82.582 da cui sarebbe stato possibile ricavare 3.303,2 dosi medie droganti.

<<<>>>

Così riassunti i fatti, agevole risulta la loro sussunzione nel reato oggetto di contestazione, avendo l'imputato detenuto chilogrammi 16,13103 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (oltre a grammi 965,87 di sostanza stupefacente del tipo hashish non contestati dal P.M.), contenente una quantità di principio attivo pari a milligrammi 1.698.927 da cui sarebbe stato possibile ricavare 67.957 dosi medie droganti; sostanza che in considerazione del dato ponderale, del numero di dosi astrattamente ricavabili, delle modalità di conservazione e delle dichiarazioni rese dal () in sede di convalida dell'arresto (l'imputato ha dichiarato di non essere un assuntore di sostanze stupefacenti) era certamente destinata ad uso non esclusivamente personale,

Il fatto è sussumibile nel reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/1990, in considerazione del peso complessivo della marijuana detenuta e del numero di dosi medie droganti ricavabili, elementi che impediscono di ritenere il fatto di lieve entità, nell'accezione utile ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, anche in considerazione del contestuale rinvenimento di 965,87 grammi di hashish (non oggetto di specifica contestazione). Passando al trattamento sanzionatorio, in quantitativo di principio attivo presente all'interno della marijuana in sequestro dimostra l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/1990, contestata dal P.M. dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Sotto una diversa prospettiva ritiene il giudice che l'imputato non sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare gravità del fatto (desumibile dal peso netto della sostanza e dal numero di dosi medie droganti ricavabili), del contestuale rinvenimento di quasi un chilogrammo di hashish (non contestato dal P.M. ma che disvela un disvalore penale non compatibile con le circostanze previste dall'art. 62 bis c.p.) e dall'assenza di elementi positivi idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio più benevolo, atteso il comportamento non certo collaborativo assunto dall'imputato nel corso del procedimento, il quale si è limitato ad ammettere circostanze che non poteva negare e a offrire una versione dei fatti inverosimile.

In definitiva, in applicazione dei criteri e principi desumibili dagli artt. 133 c.p. e 27 Cost. pena congrua appare quella di anni due mesi quattro di reclusione ed € 10.000,00 di multa così determinata: pena base anni tre mesi sei di reclusione ed € 10.000,00 (pena superiore al minimo edittale, sebbene ampiamente inferiore al suo massimo, in ragione della gravità del fatto desumibile dal peso netto della sostanza stupefacente trasportata e detenuta e significativo numero di dosi droganti ricavabili, e dell'evidente non prossimità del concreto disvalore penale sotteso alla condotta rispetto alla soglia minima di rilevanza penale), pena ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Segue alla condanna il pagamento delle spese del procedimento, la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro, la confisca dell'autocarro utilizzato per il trasporto della marijuana.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 442 e ss., 533 e 535 c.p.p.,
dichiara responsabile del reato a lui ascritto, ed esclusa la circostanza
aggravante prevista dall'art. 80 co. 2 DPR 309/1990 e con la riduzione per la scelta del rito, lo
condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed € 10.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Ordina la confisca dell'autocarro
sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro, e la confisca e distruzione della

Brindisi, 24.9.2019

Il Giudice
Dott. *Vittorio Testi*